



Comune di Petrosino

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale che verranno di seguito suddivisi secondo la loro rilevanza sia in termini di impatto con la pratica sportiva e la sua divulgazione che con i benefici economici derivanti alla P.A. dall'affidamento degli stessi dietro pagamento di un canone annuo di affidamento in gestione delle strutture e delle dotazioni sportive ad essi pertinenti.

Tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale e le relative attrezzature in dotazione sono destinati ad uso pubblico che tenga conto del pieno soddisfacimento degli interessi generali della collettività, nell'ambito di una riorganizzazione di tutte le risorse rinvenibili nel territorio comunale volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate all'attività sportiva in generale e, più particolarmente, motoria e ricreativa.

Da ciò ne deriverà un impegno divulgativo delle discipline sportive, sia in corsi di formazione e stages che con quant'altro concorra alla promozione di attività extra agonistiche.

Art. 2

Uso degli impianti

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport e di attività motorie, intende mettere a disposizione delle Società e/o Associazioni sportive, che abbiano sede legale nel territorio del Comune di Petrosino, gli impianti e le dotazioni sportive di proprietà comunale, adottando procedure che oltre a mettere in risalto le caratteristiche e le potenzialità dei soggetti destinatari della gestione, individuino le principali attività che possono svolgersi in ogni singolo impianto, al fine di avviare una selezione fra i soggetti che possano, al meglio delle attività che vi si possono esplicare, garantire una corretta gestione dell'impianto, non utilizzandolo così, ad uso improprio.

Art. 3

Ulteriori modalità di uso

Per tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale e non direttamente gestiti dalla P.A. viene fatto salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale di potere fruire, con l'accollo delle relative spese, dell'impianto per manifestazioni coinvolgenti un interesse generale (manifestazioni sportive, ricreative, culturali, etc.), pur nel rispetto dei calendari agonistici e/o delle eventuali occorrenze per incontri e manifestazioni sportive già organizzati da Società e/o Associazioni sportive affidatarie in gestione del singolo impianto o in uso gratuito per manifestazioni organizzate con il fine di devolvere il ricavato per finalità a carattere umanitario, nonché per tutte le manifestazioni organizzate da Scuole pubbliche e/o Enti di diritto morale.

Art. 4

Gestione degli impianti sportivi

Tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale potranno essere gestiti in amministrazione diretta o, qualora l'Amministrazione Comunale non intenda gestire direttamente gli impianti di proprietà, tale facoltà verrà concessa in affidamento oneroso alle Società e/o Associazione sportive, con le modalità di cui al successivo articolo 6 e nel cui statuto, fra gli scopi sociali, è prevista la gestione degli impianti sportivi.

Per assicurare il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi che l'Amministrazione Comunale intende affidare occorrerà, pertanto, individuare:

- a) gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti fra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla gestione in uso ed alle forme di gestione degli impianti, nonché le clausole comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- b) i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- c) le tariffe (differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e dell'appartenenza alle categorie di cui alla tabella A) ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 5

Gestione in amministrazione diretta

La gestione in amministrazione diretta comprenderà:

- la vigilanza e custodia delle strutture e delle relative dotazioni strumentali;
- la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta ed indiretta, degli impianti;
- la pulizia ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti, dei locali accessori e di servizio, degli spazi esterni di pertinenza, nonché di tutti i servizi strumentali connessi;
- la segnatura dei campi e, nella fattispecie, la tosatura del manto erboso, secondo le direttive tecnico-operative dell'U.T.C.

La gestione in amministrazione diretta sarà attuata a mezzo di personale comunale e occorrendo, nel caso in cui l'A.C. non possa per carenza di personale o di altre cause, eseguire direttamente i lavori di manutenzione ordinaria e/o di pronto intervento, la stessa potrà provvedere mediante appalto, con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di adeguamento strutturale e/o funzionale degli impianti verranno eseguiti mediante appalto pubblico.

Art. 6

Gestione in affidamento oneroso

La gestione in affidamento oneroso sarà attuata mediante asta pubblica a cui potranno partecipare anche Società e/o Associazioni sportive che ne abbiano interesse.

~~L'affidamento in gestione di ogni singolo impianto sportivo avrà la durata di anni uno a decorrere dalla stipula del contratto e si rinnoverà tacitamente di anno in anno previa comunicazione di una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di sei mesi e comunque potrà avere una durata massima di cinque anni.~~

La durata dell'affidamento viene stabiliti in anni cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'affidamento in gestione di ogni impianto sportivo dovrà assicurare un adeguato ritorno economico all'A.C. previsto nelle condizioni contrattuali e di gara.

Tuttavia viene riconosciuto alla Società concessionaria il diritto di riscossione di tutte le somme derivanti dalla gestione dell'impianto affidato.

Il capitolato d'appalto dovrà prevedere le seguenti fondamentali ed inderogabili clausole:

- a) le ipotesi di decadenza dell'affidamento in gestione per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dall'atto di affidamento;
- b) le penalità per il mancato adempimento degli obblighi assunti;
- c) il divieto di sub concessione;

- d) i criteri di costituzione della cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dal gestore;
- e) il regime dell'eventuale risoluzione anticipata della concessione;
- f) l'obbligo di presentare all'A.C., alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo annuale. Gli eventuali proventi derivanti dalla gestione debbono essere reinvestiti dalla società concessionaria per le attività sportive proprie e/o per eventuali migliorie, adeguamenti o manutenzioni nell'impianto sportivo affidato.

La gestione in affidamento oneroso comprenderà:

- il continuo monitoraggio della struttura sportiva affidata in tutte le sue componenti;
- il corretto e puntuale espletamento della gestione dei servizi e della manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti tecnologici presenti nei singoli impianti sportivi in base ad interventi calendari e programmati, contenuti nelle schede tecniche costituenti il capitolato d'oneri da porre a carico, integrato da tutte quelle prescrizioni che, di volta in volta, l'ufficio tecnico comunale riterrà opportuno impartire e da cui si rilevino inequivocabilmente i compiti assegnati al gestore per una corretta conduzione dell'impianto affidato; tutti gli interventi di manutenzione ordinaria comprenderanno le riparazioni, il rinnovamento e/o la sostituzione delle finiture strettamente necessari per integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni altro elemento facente parte integrante della struttura sportiva affidata, ivi comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere in efficienza le dotazioni esistenti e garantire la fruibilità dell'impianto al pari delle condizioni di cui lo stesso viene affidato, evitando così all'A.C. di dover ricorrere ad interventi di manutenzione straordinaria.

La Società concessionaria corrisponderà all'A.C., per l'uso dell'impianto sportivo e di tutti i locali annessi, un rimborso annuo determinato dall'U.T.C. da porre a base d'asta per le offerte in rialzo, ai fini dell'aggiudicazione del servizio, quale canone annuo di utilizzo dell'impianto in questione, così come previsto dal 3° comma dell'art. 6 del presente regolamento. Il Responsabile dell'U.T.C. prima di adottare il bando di gara per la gestione dell'impianto, dovrà essere autorizzato da apposito provvedimento adottato dalla Giunta Municipale di

individuazione dei criteri minimi per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta.

In sede di determinazione del canone base l'U.T.C. dovrà rispettare la percentuale minima di copertura delle spese prescritte per i servizi a domanda individuale e dovrà tenere conto del ricavato della pubblicità e degli introiti derivanti dall'attivazione dell'eventuale servizio di vendita e di quello di ristoro.

Nel caso in cui il soggetto gestore propone e realizzi degli interventi migliorativi dell'impianto, finanziati con la stipula di Prestiti o Mutui a proprio carico, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al periodo di ammortamento del Prestito o del Mutuo con un massimo di anni dieci. Il progetto di miglioramento potrà essere proposto dal soggetto aggiudicatario una sola volta nell'ambito della propria aggiudicazione .

Art. 7

Ulteriori modalità di affidamento

Nel caso in cui l'asta pubblica per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo dovesse andare deserta, l'impianto in oggetto potrà essere affidato in gestione a mezzo di trattativa privata, mediante gara informale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai vigenti regolamenti e procedendo, comunque, all'invito di quanti ne facciano richiesta, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.

Art. 8

Gestione in affidamento diretto

E' facoltà dell'A.C. di concedere la gestione in affidamento diretto di qualsiasi impianto sportivo a seguito di atto di indirizzo della Giunta Municipale a Società e/o Associazioni sportive aventi sede legale nel Comune di Petrosino, che partecipino a campionati professionistici e dilettantistici riconosciuti dalle federazione qualora le stesse svolgano un'attività in ambito regionale ed extra regionale e, quindi, rappresentino veicolo di immagine promozionale per l'Ente, ovvero svolgano attività di grande rilevanza per l'attuazione di programmi

sportivi divulgativi e/o che coinvolgano anche i portatori di handicap e le istituzioni scolastiche con attività di educazione motoria, la promozione di corsi di aggiornamento, l'organizzazione di corsi ed attività motorie per gli anziani, la rieducazione funzionale, sport a scopo ricreativo, etc.

L'affidamento diretto di ogni singolo impianto sportivo avrà la durata di anni uno a decorrere dalla stipula del contratto e si rinnoverà tacitamente di anno in anno previa comunicazione di una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di sei mesi e comunque potrà avere una durata massima di cinque anni.

L'affidamento diretto dovrà, comunque, essere regolamentato con atto scritto ispirato, per quanto possibile, ai principi del presente regolamento, escludendo le opere di manutenzione straordinaria che sono da intendersi a carico dell'A.C.

I criteri riferiti all'affidamento diretto dovranno vertere sull'inequivocabile individuazione da parte dell'A.C. delle attività principali che possono svolgersi in ogni singolo impianto, al fine di avviare una prima selezione fra i partecipanti, garantendo così una corretta gestione dello stesso.

L'affidamento sarà, inoltre, concesso nel rispetto delle procedure che mettano in risalto le caratteristiche e le potenzialità dei partecipanti, secondo le seguenti modalità di valutazione:

- a) affiliazione ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI per lo sport praticato;
- b) anni di attività in campionati federali;
- c) altre attività sportive svolte;
- d) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi.

Alla società concessionaria è fatto obbligo, per il buon decoro dell'impianto, di svolgere a mezzo di proprio personale le seguenti mansioni:

- apertura e chiusura dei cancelli di accesso alle strutture prima e dopo l'uso dell'impianto;
- pulizia e riordino degli spogliatoi prima e dopo le attività sportive;
- piccola manutenzione dei locali, nonché cura dell'impianto di produzione dell'acqua calda per docce;

- cura del campo di gioco, compreso l'allestimento delle attività sportive (montaggio e smontaggio reti, canestri o altro, segnaletica, etc.) e la sua costante, manutenzione;
- custodia dei beni e delle attrezzature in dotazione ed affidati alla concessionaria;
- controllo sull'utilizzo improprio delle attrezzature da parte degli utenti;
- segnalazione agli uffici competenti di guasti e/o disfunzioni;
- la presenza continuativa durante l'orario di funzionamento dell'impianto sportivo.

Con riferimento allo stadio municipale, la gestione dello stesso viene affidata annualmente con provvedimento di G.M. alla società calcistica locale che per l'anno di riferimento partecipa al campionato più rappresentativo, non attenendosi alla superiore normativa che trova attuazione per tutti gli altri impianti. Fermo restando che tutte le altre società e/o associazioni sportive potranno fruire delle predette strutture.

Art. 9

Responsabilità per danni

La gestione in affidamento oneroso o diretto di un impianto sportivo comunale e l'utilizzo delle strutture stesse comporta al concessionario la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni e qualsivoglia danno subito dallo stesso nel contesto del rapporto d'uso.

Tale responsabilità viene estesa anche alla responsabilità civile verso terzi, compreso gli spettatori e matura a seguito di azioni e/o omissioni dolose o colpose a chicchessia imputabili durante il periodo di affidamento in gestione, stante che sul concessionario grava l'obbligo sia della vigilanza che della custodia dell'impianto sportivo dato in gestione.

Art. 10

Gestione del servizio pubblicitario, di ristoro e vendita

Viene data facoltà alla concessionaria di usare o cedere in uso gli spazi interni dell'impianto sportivo in gestione a scopo pubblicitario, di gestire la pubblicità fonica e di ogni altro genere e di attivare apposito spazio interno per

adibirlo a servizio BAR, ovvero un servizio per la ristorazione degli utenti e degli eventuali visitatori allorché gli stessi siano tenuti in maniera decorosa e condotti da personale munito di relativo certificato sanitario e di tutte le certificazioni, autorizzazioni e nulla osta previsti per legge, previo il pagamento di tutte le tasse diritti dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e previa informazione all'A.C. a pena di nullità del rapporto.

In caso di utilizzazione dell'impianto affidato a società terze, queste, nel rispetto del vigente tariffario comunale, erogheranno il corrispettivo alla società gestante.

Art. 11

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione che disciplina la concessione in uso degli immobili di proprietà comunale ed ai criteri di gestione delle strutture e dei servizi pubblici di competenza degli Enti Locali, ivi compresi i vigenti regolamenti comunali per gli appalti dei servizi.

Art. 12

Entrata in vigore del regolamento

Non appena la deliberazione di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale diverrà esecutivo, lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo.

Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune di Petrosino.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n° ____ del _____